




TRIBUNALE PER I MINORENNI
GENOVA

VARIAZIONE TABELLARE URGENTE



Il Presidente,

Viste le tabelle per il triennio 2017 – 2019, le tabelle attualmente vigenti (atto di ricognizione 3.12.2020) e la proposta relativa alle tabelle 2020-2022.

Rilevato che, a seguito di una richiesta della dr.ssa Verrina di riassegnazione di un nuovo procedimento ex art 333 cc, relativo ad un minore per il quale il precedente procedimento ex art 333 cc era già stato trattato e definito da altro giudice, il Presidente ha verificato che, sia nelle tabelle vigenti, che nelle nuove tabelle 2020-2022, non si è previsto - ritiene il Presidente per un mero errore materiale - tale criterio di assegnazione automatica.

.....

Rilevato che pare opportuno riportare la sintesi storica relativa a tale criterio di assegnazione, effettuata da questo Presidente nel corso della riunione 13 maggio 2021, dalla quale emerge, si ritiene con tutta evidenza, che l'omessa indicazione nelle precedenti variazioni tabellari e nella proposta tabellare 2020-2022 è frutto di un mero errore materiale. Verificando le precedenti riunioni e le precedenti variazioni tabellari, nonché le recenti tabelle emerge infatti che:

1) nella riunione del 25.3.2019, in vista dell'immissione in possesso del dr Fabris, è riportato:

“Il Presidente propone di contemperare l'automatismo, al fine di non disperdere la conoscenza sulla situazione del minore prevedendo – oltre a quanto già disposto per i procedimenti a tutela dei MSNA rispetto ai procedimenti di ratifica delle misure di protezione ed ai procedimenti volti all'accertamento dell'età – per alcune materie la concentrazione in capo al Giudice che già tratta il procedimento di VG o di adottabilità, eventuali procedimenti collegati (in particolare i procedimenti ex art 31), nonché i procedimenti relativi ai rapporti con gli ascendenti.

Inoltre, se a seguito di definizione del procedimento ex art 8 l. adoz, 330, 332, 333 cc, il P.M. o le parti dovessero riaprire il procedimento per le medesime materie, il procedimento verrà assegnato al medesimo Giudice che ha definito il procedimento”

2) avendo i giudici concordato con tale proposta nella successiva variazione tabellare 1.4.2019 si legge nelle premesse (pag 3), a contemperamento del superamento del criterio di assegnazione “per zone”:

- *“al fine di non disperdere la conoscenza sulla situazione del minore, è opportuno contemperare l'automatismo delle assegnazioni, prevedendo – oltre a quanto già*

disposto per i procedimenti ex art 31 D. Lvo 286/98, procedimenti a tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati, procedimenti di ratifica delle misure di protezione ed ai procedimenti volti all'accertamento dell'età – per alcune materie la concentrazione in capo al Giudice che già tratta il procedimento di VG o di adottabilità, l'assegnazione di eventuali procedimenti collegati (in particolare i procedimenti ex art 31), nonché i procedimenti relativi ai rapporti con gli ascendenti.

- se a seguito di definizione del procedimento ex art 8 l. adoz, 330, 332, 333 cc, il P.M. o le parti dovessero riaprire il procedimento per le medesime materie a seguito delle mutate esigenze del minore, il procedimento verrà assegnato al medesimo Giudice che ha definito il procedimento.”

Per mero errore materiale nella parte dispositiva (pag 4/5) tale criterio non è stato riprodotto venendo riportata unicamente la concentrazione in capo al medesimo giudice delegato dei procedimenti connessi relativi al medesimo minore (articoli 31, tutele e ratifica misure di accompagnamento, rapporti con gli ascendenti ex art 317 bis cc).

3) conseguentemente con la variazione tabellare 3.11.2020 e il cd. “atto di ricognizione” – con il quale sono state riassunte e sistemate le varie variazioni tabellari in un unico documento organico, nulla è stato aggiunto e modificato con riferimento alle assegnazioni delle c.d. riaperture dei procedimenti civili;

4) nelle nuove tabelle 2020-2022, - nelle quali rispetto alle tabelle vigenti sono state introdotte modifiche unicamente con riferimento al nuovo organico ed all'istituzione del 4° GIP/GUP – non sono stati modificati i criteri di assegnazione degli affari civili e non è stata aggiunta la specificazione con riferimento alle riaperture dei procedimenti civili, sebbene nel Documento Organizzativo Generale (pagina 23 § 3.c) tale specificazione fosse stata espressamente prevista e data, evidentemente, per vigente. Si è infatti premesso, nel ricostruire le precedenti variazioni, che con la variazione tabellare 1.4.2019 venivano (pag 23):

“indicati i criteri di concentrazione delle assegnazioni relative al medesimo minore in caso di c.d. “riaperture” o di aperture di procedimenti relativi ad altra materia”.

Il principio della concentrazione dei procedimenti afferenti al medesimo minore è stato invece preso in considerazione con riferimento ai procedimenti connessi (cfr in particolare IX lett b), c) ed e), mentre nulla si dice sulle nuove assegnazioni di procedimenti ex art 25 RD 1404/34 e ex art 8 l. 184/83 (per i quali le cancellerie hanno sempre assegnato le nuove aperture al giudice che seguiva o segue il procedimento di VG).

Si deve evidenziare che tale specificazione dei criteri di assegnazione non era necessaria vigente il sistema di assegnazione in base alle c.d. “zone”, perché in caso di riapertura di procedimento relativo al medesimo minore, il criterio di assegnazione generale faceva sì che il procedimento (a residenza invariata) venisse assegnato al medesimo Giudice ed in caso di spostamento della residenza del minore era

opportuno che il procedimento venisse assegnato al giudice di riferimento della nuova zona per evitare confusioni e disorientamento da parte del Servizio Sociale.

Con il criterio di assegnazione automatico ora in vigore da quasi due anni gli operatori del servizio sociale si sono abituati a collaborare con tutti i giudici del Tribunale ed è invece opportuno che abbiano come riferimento il medesimo giudice che già si era occupato del medesimo minore, oltre ad evitare al nuovo giudice di dover rileggere l'intera precedente vicenda con evidente dispendio della risorsa tempo e del patrimonio conoscitivo.

Inoltre tale criterio di assegnazione delle c.d. *riaperture* è stato considerato vigente, trattandosi di una logica conseguenza, sia dai giudici, che dalle cancellerie civili:

- 1) per le aperture dei procedimenti amministrativi (art. 25 RD 1404/34), che si aprono a seguito di archiviazione per raggiungimento (o in vista) della maggiore età di una procedura ex art. 330/333 c.c.;
- 2) per le procedure di adottabilità ex art. 8 l. 184/83, aperte per minori già interessati da procedure ex art. 330/333 c.c.;
- 3) per le procedure di adozione in casi particolari ex art. 44 l. 184/83, aperte su domanda dei collocatari di minori interessati da procedura ex art. 330/333 c.c. o da procedura di adottabilità;
- 4) per le procedure di volontaria giurisdizione aperte a seguito di sentenza di non luogo a provvedere alla dichiarazione dello stato di abbandono.

Tale criterio è inoltre di urgente applicazione perché, a seguito del mutato indirizzo giurisprudenziale l'ufficio ora cerca di definire i procedimenti civili in tempi ragionevoli e compatibili con le prescrizioni di alcune importanti sentenze della CEDU e con gli obiettivi dei programmi di gestione, una volta individuato un progetto a tutela dei minori sufficientemente stabile. Peraltro, al fine di mantenere una costante attenzione, soprattutto quando si dispongono importanti limitazioni della responsabilità genitoriale (quali allontanamenti o affidamenti dei minori all'ente territoriale) si prescrive al servizio sociale di riferire alla Procura minorile circa la necessità di modifiche delle statuizioni e ciò rende ora assai più frequente, rispetto al passato, la riapertura dei procedimenti civili.

Sentiti i Giudici Togati nella riunione dell'ufficio del 11 maggio 2021, nel corso della quale l'intero ufficio ha concordato perché si proceda con una variazione tabellare delle tabelle vigenti - che diverrà esecutiva se approvata all'unanimità dal Consiglio giudiziario - e con una integrazione della proposta tabellare 2020 – 2022, che non risulta sia stata ancora calendarizzata dal Consiglio giudiziario, concordando con la ricostruzione della questione relativa alle c.d. "riaperture" dei procedimenti civili (ovvero l'apertura di fascicoli relativi a minori per i quali in precedenza erano già stati definiti altri procedimenti civili) assegnandoli, in deroga al criterio di assegnazione automatica, al medesimo giudice che si era occupato del medesimo minore, al fine di non disperdere il patrimonio conoscitivo;

Ritenuta l'urgenza della presente variazione tabellare per le ragioni sopra descritte.

dispone

che alle **tabelle vigenti 2017-2019** (così come articolate nell'atto di ricognizione 3.12.2021) e alla **proposta tabellare 2020-2022** sia aggiunta al paragrafo **IX.3 lettera i)** così formulata:

“i) in caso di apertura di un procedimento civile (volontaria giurisdizione, amministrativo, adottabilità ex art 8 o adozione ex art. 44 l. 184/83) relativo a minore per il quale è pendente o è stato in precedenza definito un procedimento di adottabilità o un procedimento di volontaria giurisdizione, lo stesso sia assegnato al giudice che ha in trattazione o aveva definito in precedenza il procedimento relativo al medesimo minore”.

Si dichiara – con riferimento tabelle vigenti 2017-2019 (così come articolate nell'atto di ricognizione 3.12.2021) - **l'immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi degli artt 38, 39 e 40 della Circolare Tabelle 2020-2022 (esecutività subordinata, trattandosi di variazione che incide sui criteri di assegnazione degli affari, al parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario).**

Si comunichi ai Giudici Togati e ai giudici Onorari.

Si comunichi al Dirigente ed al Direttore amministrativo.

Si trasmetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, al Presidente della Corte d'Appello, al Consiglio Giudiziario e ai consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto.

Si allegano per il Consiglio Giudiziario e la Presidenza della Corte d'Appello:

- a) verbale della riunione 11 maggio 2021
- b) verbale riunione del 25.3.2019
- c) variazione tabellare 1.4.2019
- d) atto di ricognizione 3.12.2020 aggiornato al 3.12.2020

Genova, 14 maggio 2021

Luca Villa

Presidente del Tribunale per i Minorenni di
Genova



Firmato digitalmente da VILLA
LUCA
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587